

Avviso comune tra le parti sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Valutazione dei rischi

Le parti condividono l'opportunità di procedere – in sede di attuazione delle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 – alla individuazione di procedure operative atte a favorire il corretto adempimento delle disposizioni in tema di valutazione dei rischi da parte delle imprese, specie piccole e medie. A tale fine, reputano necessario sollecitare la Commissione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 ad affrontare, quale **assoluta (cancellare assoluta)** priorità, l'elaborazione (di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008) delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, anche al fine di individuare ipotesi di semplificazione tenendo conto anche dei profili di rischio, delle fonti di rischio per la salute e degli indici infortunistici di settore. In tale contesto potrà essere valutata l'opportunità di prevedere modalità standardizzate specifiche per la valutazione del rischio per le imprese agricole.

Le parti prendono, altresì, atto delle difficoltà operative correlate alla imminente operatività (fissata alla data del 1° gennaio 2009) delle disposizioni in materia di valutazione dello stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 e propongono al Governo di promuovere l'adozione di un decreto legge il quale differisca l'entrata in vigore delle citate disposizioni per non più di 120 giorni ed, al contempo, preveda che in tale lasso temporale vengano elaborate in sede di Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 procedure operative il cui rispetto garantisca l'osservanza della previsione in oggetto. Di conseguenza, le parti sollecitano la Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 ad affrontare, quale assoluta priorità, le relative attività.

Le parti riconoscono, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 relative alla data certa per la delega (articolo 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008) e per il documento di valutazione del rischio (articolo 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2008) sono suscettibili di determinare problemi operativi e, al riguardo, propongono di sostituire il riferimento alla data certa con altro relativo alla apposizione della data. In particolare, propongono le seguenti formulazioni. Articolo 16, comma 1, lettera a): *“che essa risulti da atto scritto e munito di data”*; articolo 28 comma 2: *“il documento (...), redatto a conclusione della valutazione deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”*.

Verifiche da parte di enti pubblici

Nel riconoscere l'esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all'ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11 come di seguito: *“la prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di 30 giorni dalla*

richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati notificati di cui agli artt. 12 e 14 del D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, per quanto di competenza. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati notificati di cui agli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, per quanto di competenza”.

Interpello

Al fine di rendere maggiormente incisivo – in termini di vincolatività per gli organi di vigilanza – lo strumento dell’interpello e di favorire una reale uniformità interpretativa sul territorio nazionale, le parti propongono di modificare il comma 3 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito: *“Le indicazioni fornite ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.*

Comunicazioni

Allo scopo di migliorare il meccanismo della comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulla seguente riformulazione della citata norma: *“comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dall’evento, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi...(omissis)”* aggiungendo, altresì, un secondo periodo formulato come di seguito: *“L’obbligo di cui all’art. 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 81/2008 relativo alla comunicazione a fini statistici all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008”.*

Libretto formativo

Le parti ritengono opportuno prevedere che gli obblighi inerenti le annotazioni sul libretto formativo relative alle attività di formazione effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro entrino in vigore solamente quando lo strumento sarà concretamente disponibile.

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Al fine di confermare la volontarietà per i lavoratori autonomi, i componenti dell’impresa familiare e i piccoli imprenditori di beneficiare della sorveglianza sanitaria e della formazione, le parti chiedono di chiarire nell’allegato XVII al d.lgs. n. 81/2008 che l’esibizione dei corrispondenti attestati sia necessaria esclusivamente laddove venga previsto da norme obbligatorie; di conseguenza, propongono di

integrare il punto 2, lettera d) del medesimo allegato aggiungendo dopo la parola “sanitaria” la seguente formulazione: “*ove espressamente*”.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Le parti evidenziano l’opportunità di prevedere, tramite apposito decreto, benefici e norme premiali per i soggetti di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 che effettuino le attività descritte dal comma 2 del citato articolo specificando, all’articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, che la qualificazione dei soggetti di cui all’articolo 21 debba tenere conto anche delle suddette attività. Si propone, quindi, di modificare l’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 aggiungendo, dopo la parola “mirati”, l’espressione “*e, sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2*”.

Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

Le parti condividono l’opportunità di affidare alla Commissione di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 il compito di prevedere procedure standardizzate per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze delle lavorazioni o di escluderne l’elaborazione per attività con irrilevante rischio da interferenze.

Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

Le parti propongono di eliminare la notifica all’organo di vigilanza di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 81/2008 relativa alla costruzione, all’ampliamento, alla ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, laddove esistano già informazioni fornite a diversi fini quali, ad esempio, quelle relative alla autorizzazione preventiva, al Certificato Prevenzione Incendi, al permesso di costruire o alla Dichiarazione di Inizio Attività e alla richiesta di agibilità.

Sorveglianza sanitaria

Le parti concordano nel chiedere di evidenziare come gli accertamenti medici debbano essere rispettosi della normativa nazionale, eliminando riferimenti a direttive europee non ancora attuate; a tale scopo propongono di sopprimere dall’articolo 41, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 il riferimento alle “*direttive europee*”.

Inoltre, reputano opportuno consentire l’effettuazione delle visite mediche preventive prima dell’assunzione e, pertanto, propongono di sopprimere la lettera a), del comma 3 dell’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008.

Le parti chiedono, altresì, di introdurre all’articolo 41 il seguente comma 2-bis: “*Le visite mediche **di cui al comma 2**, preventive **all’**assunzione, su scelta del datore di lavoro possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’art. 39, comma 3.*”

Le parti concordano, inoltre, sulla necessità di attivare modalità di semplificazione del modello di cui all’Allegato 3A del d.lgs. n. 81/2008.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Le parti propongono che per il settore edile sia prevista l'alternatività tra formazione aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo deputato – Comitati Paritetici Territoriali o Scuole Edili – ove esistenti.

Luoghi di lavoro

Le parti evidenziano la necessità di approfondire, allo scopo di individuare soluzioni utili, le criticità emergenti dalla lettura delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 relativamente **alla necessità di individuare i mezzi di trasporto come luoghi di lavoro ed alla regolamentazione riservata ai campi, boschi ed altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale ma non confinanti con il centro aziendale**

NB. In rosso le modifiche definitive prima della firma proposte dalla UIL